



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: Il pagamento del superbollo auto entro il 31 gennaio 2017

I soggetti che risultano **possessori**, a vario titolo, di **autovetture ed autoveicoli** per il trasporto promiscuo di persone e cose con **potenza superiore a 185Kw** e con **bollo scadente a dicembre 2016**, devono versare entro il prossimo **31 gennaio 2017** l'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. "superbollo").

Si ricorda, a tal proposito, che la Manovra Monti (D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011) ha inasprito la tassazione delle auto di lusso, già introdotta dal D.L. n. 98/2011, innalzando sia l'importo del superbollo da 10 a **20 € per ogni kW oltre** la soglia fissata, sia la stessa soglia da 225 kW a **185 kW**, ampliando in tal modo anche la platea dei soggetti coinvolti.

E', tuttavia, stata prevista una **riduzione graduale del superbollo in base alla data di costruzione del veicolo**.

IL VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO ENTRO IL 31.01.2017

<p>II QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</p>	<p>L'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. "superbollo") è stata introdotta dall'art. 23, comma 21, del D.l. 98/2011, per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ai 225 kW. L'ammontare del superbollo era pari a 10 Euro per ogni kW eccedente i 225 kW.</p> <p>La Manovra Monti ha inasprito dal 2012 il super bollo, portandolo da 10 Euro a 20 Euro per ogni kW superiore alla soglia, ed ha altresì stabilito che il tributo sia applicato su tutte le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza effettiva del motore superiore a 185 kW.</p>
<p>SOGGETTI OBBLIGATI</p>	<p>Il superbollo va versato da tutti i contribuenti possessori di veicoli con potenza superiore ai 185 kW. Per possessori si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i proprietari; ◆ gli usufruttuari; ◆ gli acquirenti con patto di riservato dominio; ◆ gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico).
<p>TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO</p>	<p>Per le modalità ed i termini di versamento si deve fare riferimento al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.10.2011, attuativo dell'art. 23, comma 21, del D.L. n. 98/2011.</p> <p style="background-color: yellow;">In particolare, il versamento del superbollo dovrà essere eseguito contestualmente al pagamento del bollo ordinario.</p> <p>Di conseguenza, i soggetti possessori, a vario titolo, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2015, devono</p>

	<p>versare entro il prossimo 1° febbraio 2016 (il termine ordinario del 31 gennaio cade di domenica), contestualmente al bollo, anche l'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. "superbollo").</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 07.10.2011, le modalità di pagamento sono quelle previste dall'art. 17 del D.lgs. n. 241/97, ovvero dovrà essere utilizzato il modello "F24 elementi identificativi", senza però possibilità di compensazione¹.</p> <p>Per il versamento, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo istituiti dalla Risoluzione n. 101/E del 20.10.2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ "3364": Addizionale erariale alla tassa automobilistica; ◆ "3365": Sanzione – addizionale erariale alla tassa automobilistica; ◆ "3366": Interessi – addizionale erariale alla tassa automobilistica. <p>Il modello F24 dovrà essere compilato indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella sezione "CONTRIBUENTE" i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante; ◆ nella sezione "ERARIO ED ALTRO", in corrispondenza degli importi a debito versati: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la lettera A, nel campo "TIPO"; ✓ la targa del veicolo nel campo "ELEMENTI IDENTIFICATIVI"; ✓ il codice tributo nel campo "CODICE"; ✓ l'anno di decorrenza della tassa automobilistica nel campo "ANNO DI RIFERIMENTO" (per i soggetti con bollo scaduto a dicembre 2016, nel campo "anno di riferimento" andrà inserito l'anno 2017). <p>Secondo le nuove regole sui versamenti con F24 in vigore dal 1° ottobre 2014 e stabilite dall'art. 11 del D.L. n. 66/2014, il modello "F24 elementi identificativi" così compilato deve essere presentato nella generalità dei casi con modalità telematica, mentre la modalità cartacea può essere utilizzata solo dalle persone fisiche non titolari di partita Iva che presentano l'F24 senza compensazione.</p> <p>L'omesso o insufficiente versamento dell'addizionale comporterà l'applicazione della sanzione del 30% dell'importo non versato², oltre che dei relativi interessi.</p>
<p>LA RIDUZIONE GRADUALE DEL SUPERBOLLO</p>	<p>E' prevista una riduzione graduale del superbollo in base all'età (data di costruzione) del veicolo, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al 60% (12 € per ogni kW eccedente i 185 kW); ◆ dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al 30% (6 € per ogni kW eccedente i 185 kW); ◆ dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al 15% (3 € per ogni kW eccedente i 185 kW); ◆ dopo 20 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo non è più dovuto. <p>Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.</p>

¹ Art. 2, comma 2, D.M. 07.10.2011.

² Ex art. 13 del D.lgs. 471/97, come previsto dall'art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011.